



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'
DETERMINAZIONE N. 8 del 22-01-2025

Registro generale n. 30

Oggetto: CAMPO FONTE DELL'OLMO - PROVVEDIMENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Sindacale n.15/2022 con il quale il sottoscritto Segretario Generale è stato nominato ad interim Dirigente del IV Settore Affari generali e Servizi di Comunità.

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2024 con cui è stato approvato il "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025 – 2027";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2024 con cui è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (Dup) - Periodo 2025-2027 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9.1.2025, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 21.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29.02.2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO), in corso di aggiornamento;

VISTI altresì:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 30/12/2017, avente per oggetto: "Impianti sportivi comunali – Rilevanza economica";
- La delibera di consiglio comunale n. 121 del 30.12.2017 con cui si approvava il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, declinando le regole per l'affidamento degli impianti di rilevanza economica e quelle per l'affidamento della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/10/2022, avente per oggetto: "Impianti sportivi comunali Rilevanza economica": annullamento e successivi provvedimenti";

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 101 del 30/12/2022 avente per oggetto "Impianti sportivi Comunali regolamentazione utilizzo – modifiche" sono state approvate le modifiche al Regolamento per la regolamentazione dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali inerenti gli articoli di seguito indicati:

- a) Articolo 1 - Oggetto e finalità;
- b) Articolo 2- Definizioni;
- c) Articolo 4 - Ripartizione delle competenze;
- d) Articolo 6 - Criteri per il rilascio di autorizzazione all'uso ;
- e) Articolo 9 - Presentazione delle domande di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi ;
- f) Articolo 15 - Indirizzi inerenti la gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali con enti del III settore ;
- g) Articolo 16 —Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica;
- h) Articolo 17 - Norme comuni a tutte le gestioni degli Impianti Sportivi ;
- i) Articolo 17 bis - Norme specifiche per le concessioni degli Impianti Sportivi ;
- j) Articolo 18 - Funzioni di vigilanza esercitate dall'affidatario/ concessionario e relativa responsabilità;
- k) Articolo 22 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie;

RILEVATO CHE,

- con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2023 avente per oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del campo sportivo Fonte Dell'Olmo" l'amministrazione, evidenziato che l'ente non disponeva di personale per la custodia e la cura quotidiana dell'impianto, avvenuta fino ad allora con la collaborazione informale delle associazioni che utilizzano la struttura
 - o dava mandato al Dirigente IV Settore di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la **gestione provvisoria non economica** del campo sportivo da calcio Fonte Dell'Olmo da parte di associazioni sportive, precisando che la procedura doveva essere funzionale all'affidamento in gestione NON ECONOMICA e temporanea del campo di calcio fino al 31/12/2023 e comunque nelle more della definizione del PEF, volto a stabilire la forma migliore di esternalizzazione della gestione dell'impianto;
 - o stabiliva altresì che, la custodia e la manutenzione ordinaria da affidarsi temporaneamente, non prevedessero a favore dell'associazione individuata alcun corrispettivo, né la possibilità di riscuotere alcun tipo di tariffa o prezzo connesso all'uso del bene, ma solo un rimborso spese forfettario fissato in massimo € 2.500,00 per mesi otto (considerato che nel periodo

estivo almeno di mesi tre, l'impianto non è utilizzato), e, qualora ne ricorressero i presupposti in fatto e diritto, detto contributo avrebbe potuto essere compensato con tariffe dovute al Comune dall'associazione individuata per l'utilizzo della struttura;

- con Determinazione n. 63 del 04/05/2023 Settore IV Servizi Generali e di Comunità avente per oggetto: *"Manifestazione d'interesse procedura ad evidenza pubblica alle associazioni sportive del Terzo Settore per la gestione provvisoria e temporanea del campo sportivo da calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF"* si approvava lo schema di Avviso pubblico contenente gli elementi essenziali per procedere all'affidamento in gestione NON ECONOMICA e temporanea del campo di calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023 e nelle more della definizione del PEF, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi, e, il relativo modulo di domanda dando atto che, l'affidamento temporaneo, non prevedeva a favore dell'associazione individuata alcun corrispettivo, né la possibilità di riscuotere alcun tipo di tariffa o prezzo connesso all'uso del bene ma solo un rimborso spese forfettario fissato in massimo € 2.500,00 per mesi otto (considerato che nel periodo estivo almeno di mesi tre, l'impianto non è utilizzato), e, qualora ne ricorrano i presupposti in fatto e diritto la possibilità di compensarlo con tariffe dovute al Comune dall'associazione individuata;
- che si è provveduto a pubblicare in albo pretorio al n. 1055/2023, l'avviso pubblico e il relativo modulo di domanda inerente la manifestazioni d'interesse, da parte di associazioni sportive del Terzo Settore locali, alla gestione provvisoria e temporanea del campo sportivo da calcio Fonte dell'Olmo nelle more della definizione del PEF;
- che entro il termine per la presentazione delle candidature, ore 12.00 dell' 08.06.2023, è pervenuta la sola candidatura di A.S.D Rosetana Calcio (Protocollo 24479 del 08.06.2023 alle ore 11:06);
- che con Determina n.111 del 06/07/2023:
 - o si approvava il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 03.07.2023, dando atto che era pervenuta una sola proposta per la gestione provvisoria e temporanea del Campo sportivo da calcio Fonte Dell'Olmo fino al 31/12/2023 e nelle more della definizione del PEF, e precisamente, quella della ASD Rosetana Calcio;
 - o si prendeva atto che la documentazione presentata dal concorrente risultava essere **completa**, nonché regolare ai fini della partecipazione alla procedura e il progetto di gestione presentato rispondente alle richieste dall'amministrazione;
 - o si aggiudicava la gestione dell'impianto all' ASD Rosetana Calcio, specificando che, nel periodo transitorio, la gestione sarebbe avvenuta ai patti e alle condizione di cui allo schema di convezione approvato dalla Giunta con deliberazione n. 105 del trenta marzo 2023 e che la società si sarebbe fatta carico delle responsabilità – garanzie assicurative di cui all'art. 7 della predetta convenzione attenendosi a quanto menzionato nel predetto articolo e presentando la documentazione richiesta;

EVIDENZIATO che in base alla convenzione sopra richiamata :

1. Il custode / gestore solleva il Comune di Roseto degli Abruzzi da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla

decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

2. L' affidatario, in quanto custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c è infatti, responsabile civilmente ed eventualmente penalmente, per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possano occorrere durante il periodo di custodia e gestione ordinaria dell'impianto.
3. Pertanto il gestore dovrà dotarsi, mantenendole in vigore per tutta la durata della convenzione, di polizza assicurativa RCT/RCO stipulate con primaria compagnia assicurativa che prevedano :
 - a. il soggetto gestore dell'impianto quale contraente;
 - b. l'indicazione esplicita dei beni e dell'attività assicurata, coincidente con l'attività relativa all'affidamento in custodia e gestione ordinaria del bene
 - c. massimali di valore adeguato.
4. L' affidatario, in particolare, deve stipulare:
 - a. un'idonea polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da Banche, Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB o Compagnia di assicurazione a copertura di qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone all'interno di dette strutture.. Il massimale deve essere pari a 250.000,00 per danni a cose; e per i danni a persone massimale pari ad € 500.000,00 per sinistro
 - b. un'idonea polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da Banche, Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB o Compagnia di assicurazione che esoneri il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere a persone o loro cose dall'esercizio dell'attività autorizzata.

Per prevenire rischi connessi all'accettazione di garanzie rilasciate da operatori abusivi o inaffidabili, che quindi possono comportare difficoltà al momento dell'escussione. Le polizze dovranno essere approvate dall'amministrazione prima della sottoscrizione della convenzione

RILEVATO che

- con nota Protocollo n.53940 del 15/12/2023 , l'A.S.D Rosetana Calcio, inoltrava una relazione inerente la realizzazione dei lavori ordinari eseguiti presso il Campo Fonte Dell'Olmo che, in modo efficiente, avevano permesso il funzionamento e il corretto uso della struttura;
- dalla relazione rimessa dall'Associazione emergeva che il gestore aveva realizzato in modo efficiente il programma di gestione e, nello specifico garantire la amministrazione ordinaria dell'impianto sportivo ovvero:
 - o apertura e chiusura impianto;
 - o custodia;
 - o allestimenti e disallestimenti;
 - o pulizia;
 - o manutenzione ordinaria;
 - o controllo e vigilanza sugli accessi ;
 - o tenuta in costante efficienza dell'impianto (campo di gioco,spogliatoi,gradinate,servizi);
 - o taglio dell'erba, manutenzione campo da gioco come il diserbo;
 - o sfalcio e rasatura del manto erboso;
 - o raccolta e smaltimento dell'erba tagliata;
 - o livellamento e rullatura dei campi da gioco;

- irrigazione in modi e tempi opportuni al fine di favorire la produzione di idoneo manto erboso;
- segnatura del campo di gioco;
- sanificazione di tutti gli spazi compresi servizi igienici, spogliatoi, uffici e magazzini;

DATO ATTO che,

- nella convenzione sottoscritta tra il Comune di Roseto degli Abruzzi e l'A.S.D Rosetana Calcio, all'Art. 3 –Durata e limiti della convenzione ,veniva riportato quanto segue:
 1. *L' affidamento ha la durata fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del P.E.F, a decorrere dalla data di consegna dell'impianto.*
 2. *L' affidamento potrà essere prolungato per ulteriori tre anni nel caso in cui l'assegnatario abbia realizzato in modo efficiente il programma di gestione ordinaria della struttura. La proroga necessita di provvedimento espresso sono escluse proroghe tacite.*
 3. *Decorso il termine di affidamento, senza che sia stata deliberata la proroga, l'affidamento scadrà di diritto, senza necessità di disdetta;*
- Per effetto delle disposizioni sopra riportate, con Determina Dirigenziale n.246 del 18/12/2023 avente per oggetto :*"CAMPO FONTE DELL'OLMO - PROVVEDIMENTI."* si stabiliva , nelle more del perfezionamento degli atti necessari di definizione del P.E.F e sulla base di quanto espressamente riportato nella convenzione, di prorogare all'A.S.D Rosetana Calcio per un ulteriore anno la gestione dell'impianto Campo Fonte Dell'Olmo ai patti e alle condizione di cui alla convenzione firmata;
- con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 15/04/2024 avente per oggetto *"Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 del DL.gs.n. 36/2023 con affidamento diretto e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 per acquisizione servizi tecnici- Redazione P.E.F struttura Campo Fonte Dell'Olmo CIG. B13B503823"* si procedeva all'affidamento diretto del servizio tecnico relativo alla redazione del P.E.F struttura Campo Fonte dell'Olmo ,ai sensi **dell'art. 50, comma 1, lett. b)** del Dlgs n.36/2023, all'operatore economico identificato;
- il professionista incaricato ha eseguito la prestazione richiesta e prodotto il Piano Economico Finanziario relativo all'impianto Campo Fonte Dell'Olmo di prossima presentazione al Consiglio comunale per la scelta della forma con cui esternalizzare la gestione della struttura sportiva; ;

RITENUTO necessario, nelle more del perfezionamento degli atti necessari e sulla base di quanto espressamente riportato nella convenzione, prorogare all'A.S.D Rosetana Calcio fino al mese di giugno 2025, la gestione dell'impianto Campo Fonte Dell'Olmo specificando che la gestione dell'impianto da parte dell' ASD Rosetana Calcio, avverrà ai patti e alle condizione di cui alla convenzione firmata;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 161 del 27/8/2024 avente per oggetto:*"AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ DI BASKET, CALCIO E VARIE DISCIPLINE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025. APPROVAZIONE CALENDARI E QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE DOVUTE ."*nella quale si approvavano gli allegati calendari degli allenamenti predisposti e si autorizzava l'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte di associazioni/società di Basket, Calcio e Varie Discipline e si procedeva a **quantificare** le tariffe stagionali (2024/2025)riferite agli allenamenti ,dovute da ciascun società/associazione autorizzata stabilendo, nello specifico, alla Asd Rosetana Calcio, per il periodo gennaio 2025 – Maggio 2025

,ticket da corrispondere pari a € 3.780,00 ,sul Cap. 336 codice di bilancio 3.01.02.01.006 “Proventi da impianti sportivi comunali”;

Ritenuto necessario, pertanto, a fronte della proroga concessa all’ASD Rosetana Calcio relativa alla gestione non economica dell’impianto Campo Fonte Dell’Olmo per il periodo gennaio 2025- giugno 2025 ,procedere alla compensazione per € 2.084,00, come stabilito quale rimborso spese forfettario a fronte dei ticket dovuti dall’Associazione, stabilendo che, l’importo dovuto da parte dell’Associazione per il periodo gennaio 2025- maggio 2025 , è pari a € 1.696,00;

Vista

- la deliberazione di Giunta n 78 del 28/02/2024 avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l’allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue: P 200 “GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI” Area di rischio F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, livello di rischio **Medio**;
- l’allegato 10 Misure specifiche di prevenzione del rischio corruzione che per l processo di che trattasi sono le seguenti.

MISURA	Tipologia	Indicatore di attuazione
integrazione modulo richiesta con avvertimento che i canoni devono essere pagati solo attraverso versamento su conto corrente postale e che i dipendenti non sono autorizzati a riscuotere direttamente i canoni dovuti	S4 Misure di regolamentazione	integrazione del modulo di richiesta
Distinzione dell'attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell'atto finale in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il dirigente	S1 Misure di controllo	sottoscrizione del provvedimento/atto finale/relazione con doppia firma

- Le misure risultano rispettate come segue:

MISURA	Indicatore di attuazione
integrazione modulo richiesta con avvertimento che i canoni devono essere pagati solo attraverso versamento su conto corrente postale e che i dipendenti non sono autorizzati a riscuotere direttamente i canoni dovuti	La misura non attiene alla gattispecie si
Distinzione dell'attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell'atto finale in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il dirigente	La misura risulta rispettata: proponente l’atto l’istruttore dott.ssa Roberta Lamolinara, firmatario del provvedimento finale il sottoscritto dirigente;

- Trovano altresì applicazione le misure di prevenzione del rischio generali :

- assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento. Il sottoscritto dirigente attesta con la sottoscrizione della presente che non rilevano situazioni di conflitto di interesse rispetto ai destinatari del provvedimento ;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore di riferimento, ossia la sottoscritta Dr.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy, è il DPO FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento sugli impianti sportivi;

Dato atto che non occorre sottoporre l'atto a visto di regolarità contabile poiché l'atto in sé non comporta effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico/finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

- 1)** di stabilire, nelle more del perfezionamento degli atti necessari alla scelta della forma di gestione stabile dell'impianto di calcio di Fonte dell'Olmo, e sulla base di quanto espressamente riportato nella convenzione già corrente tra le parti, la proroga, fino al mese di giugno 2025 ,dell'affidamento all'A.S.D Rosetana Calcio della gestione non economica dell'impianto Campo Fonte Dell'Olmo specificando che la stessa avverrà ai patti e alle condizione di cui alla convenzione firmata;
- 2)** di precisare che la gestione affidata non è di carattere economico e non prevede a favore dell'associazione individuata alcun corrispettivo, né la possibilità di riscuotere alcun tipo di tariffa o prezzo connesso all'uso del bene ma solo un rimborso spese forfettario fissato in massimo € 2.084,00 per mesi cinque da compensare con le tariffe dovute al Comune dall'associazione per l'utilizzo dell'Impianto;
- 3)** di Procedere alla compensazione per € 2.084,00, come stabilito quale rimborso spese forfettario a fronte dei ticket dovuti dall'Associazione per l'utilizzo dell'impianto secondo quanto riportato nella Determina Dirigenziale n. 161 del 27/8/2024, stabilendo che, l'importo dovuto da parte dell'ASD Rosetana Calcio per il periodo gennaio 2025- maggio 2025, è pari a € 1.696,00 anziché € 3.780,00 e quindi l'accertamento dell'entrata complessiva a valere sul Cap. 336 codice di bilancio 3.01.02.01.006 "Proventi da impianti sportivi comunali"anziché essere pari a € 5.910,00 è di € 3.826,00 ;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e sarà pubblicato in amministrazione trasparente Sezione di primo livello Provvedimenti sezione di Secondo livello Atti dei dirigenti;

Il Segretario Generale
Dirigente Settore IV
Dr.ssa Raffaella D'Egidio